



Decreto Dirigenziale n. 35 del 01/03/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269 COMMA 8. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA "LA FABBRICA DELLA PASTA DI GRAGNANO S.A.S.", CON SEDE OPERATIVA IN GRAGNANO IN VIALE S. FRANCESCO, 30, CON ATTIVITA' DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PASTE ALIMENTARI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante pro-tempore della **"LA FABBRICA DELLA PASTA DI GRAGNANO s.a.s."**, con sede operativa in Gragnano in viale S. Francesco, 30, con attività di produzione e commercializzazione di paste alimentari, già autorizzata con D.D. n. 151 del 05/05/2010, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.lgs. 152/06, art.269, comma 8 per modifica sostanziale dell'impianto comportante l'apertura di un nuovo reparto per la produzione di pasta senza glutine;
- d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore con nota prot. n. 437617 del 07/06/2012, è stata prodotta relazione tecnica a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi del 14/09/2012, il cui verbale si richiama:
 - a.1. la Provincia, con nota prot. gen. 82560 del 04/09/2012, acquisita il 04/09/2012 con prot. 646511, ha espresso parere favorevole con la prescrizione di fornire il quadro completo delle emissioni prodotte dall'intero ciclo produttivo (compresi i camini E1, E2 ed E3 già autorizzati) ;
 - a.2. l'ASL, con nota prot. 2549 del 12/09/2012, ha espresso parere favorevole;
 - a.3. l'ARPAC, con nota prot. 41039 del 13/09/2012, ha chiesto integrazioni;**
 - a.4. il Comune ha espresso parere favorevole;**
 - a.5. la Regione ha assegnato alla Società un termine di 20 gg. per trasmettere le integrazioni richieste dalla Provincia e dall' ARPAC;

CONSIDERATO

- a. che la Società, con nota acquisita il 01/10/2012 con prot. 714755, ha trasmesso le integrazioni richieste;
- b. che l'ARPAC, con nota prot. 5357 del 29/01/2013, acquisita il 31/01/2013 con prot. 74945, ha espresso parere favorevole con la prescrizione di:
 - predisporre un piano di manutenzione finalizzato al mantenimento nel tempo dell'efficacia ed efficienza dei sistemi di abbattimento degli inquinanti;
 - misurare ed analizzare le emissioni con cadenza almeno annuale;
 - predisporre prese di campionamento al camino con idoneo accesso per i successivi controlli;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.lgs. 152/06, conformemente alle risultanze istruttorie ed alle posizioni espresse in Conferenza, e per quanto su considerato lo stabilimento sito in **Gragnano in viale S. Francesco, 30**, gestito dalla "**LA FABBRICA DELLA PASTA DI GRAGNANO s.a.s.**", esercente attività di **produzione e commercializzazione di paste alimentari**, con l'obbligo, per la società, di predisporre un piano di manutenzione finalizzato al mantenimento nel tempo dell'efficacia ed efficienza dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, di misurare ed analizzare le emissioni con cadenza almeno annuale e di predisporre prese di campionamento al camino con idoneo accesso per i successivi controlli;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. autorizzare alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di **produzione e commercializzazione di paste alimentari**, ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo stabilimento sito in **Gragnano in viale S. Francesco, 30**, gestito dalla "**LA FABBRICA DELLA PASTA DI GRAGNANO s.a.s.**", così come di seguito specificato:

1.1.

Camino	Provenienza emissioni	Inquinanti	Concentrazione mg/Nm ³	Portata Nm ³ /h	Flussi di massa g/h	Sistemi di abbattimento
E1	caldaia a metano da 0,17 MW	ossido di azoto	150	450	67,5	
E2	caldaia a metano da 0,17 MW	ossido di azoto	150	450	67,5	
E3	caricamento silos	polveri	0,14	3200	0,45	ciclone
E4	caldaia a metano da 0,45 MW	ossido di azoto	160	620	99	

E5	caldaia a metano da 0,45 MW	ossido di azoto	160	620	99	
-----------	------------------------------------	------------------------	------------	------------	-----------	--

2. obbligare la società all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
- 2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 2.3. contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
- 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza **annuale** e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania e all'ARPAC;
- 2.5. i sistemi di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza;
- 2.6. adottare le prescrizioni previste dall'ARPAC;
- 2.7. i camini di emissione devono superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
- 2.8. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI, alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.9 rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
 - 2.9.1. comunicare agli enti di cui al punto 2.4. la data di messa in esercizio dei camini, almeno 15 giorni prima;
 - 2.9.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
 - 2.9.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli;
- 2.10. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.11. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 2.11.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 2.11.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3. precisare che:

- 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
- 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

4. demandare all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;

5. precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;

- 6.**stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- 7.**notificare** il presente provvedimento alla "**LA FABBRICA DELLA PASTA DI GRAGNANO s.a.s.**", **con sede operativa in Gragnano in viale S. Francesco, 30**;
- 8.**inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Gragnano, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 3 Sud ex NA 5 e all'ARPAC;
- 9.**inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi